

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

- ❑ ORIGINALE
- ❑ COPIA

n. **42**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto **INDIVIDUAZIONE DIMENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE ED OMOGENEA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI. PROPOSTA ALLA REGIONE PIEMONTE.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20,30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica **ordinaria** di **prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

| | | | Presenti | Assenti |
|----|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | GIRAUDO Roberto | Sindaco | X | |
| 2 | BERTOLONI Roberto | Vice Sindaco | | X |
| 3 | SAMPO' Pier Giorgio | Consigliere | X | |
| 4 | TORTALLA Danilo | Consigliere | | X |
| 5 | FIorentino Elio | Consigliere | X | |
| 6 | TORTALLA Manuela | Consigliere | X | |
| 7 | GIORDANO Maria Lucia | Consigliere | | X |
| 8 | DISTORT Alida | Consigliere | X | |
| 9 | GRAFFINO Barbara | Consigliere | X | |
| 10 | PAROLA Gianfranco Maria | Consigliere | X | |
| 11 | RISTORTO Paolo | Consigliere | X | |
| 12 | BRIGNONE Franco | Consigliere | X | |
| 13 | BONO Mara | Consigliere | | X |
| | | | 9 | 4 |

Assiste il Sig. **MAZZOLA Dr. Pietro** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il Sindaco Giraudo Roberto.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 14, comma 30, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 che recita “**La regione**, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, **individua** con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, **la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento**, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, **delle funzioni fondamentali** di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.”;

Visto l'art. 14, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successivamente, modificato dall'art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che recita: “Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei **comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti**, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti,”

Visto l'art. 16, comma 1, D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che recita “ Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, **i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti** esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.;

Visto l'art. 16, comma 8, D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che recita “Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.”

Visto l'art. 16, comma 16, D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che recita al primo periodo “L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'*articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*”

Tutto ciò premesso

Rilevato che i Comuni della Valle Stura sin dal giugno 1950 costituirono il Consiglio di Valle (secondo solo al Consiglio della Valle Sesia) iniziando così una tradizione di collaborazione tra i medesimi enti locali ed una gestione comune di alcuni servizi (tra questi la gestione del Convitto Alpino);

Rilevato altresì che i Comuni della Valle Stura ricadevano nell'ambito territoriale del Consorzio di Bonifica Montana della Valle Stura, costituito ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952 n. 991, poi soppresso dall'art. 1 della L.R. 50/1975 con trasferimento alla Comunità Montana delle relative funzioni;

Tenuto conto che la Comunità Montana da anni svolge per conto dei Comuni della Valle la gestione associata di servizi e funzioni sia con utilizzo di proprio personale dipendente sia con personale comunale messo a disposizione da parte dei Comuni;

Verificato che tale forma di gestione associata, pur essendo migliorabile sotto alcuni aspetti, è ormai ritenuta fondamentale dai Comuni sia per contenimento delle spese per il personale sia perché consente anche ai piccoli Comuni di utilizzare personale qualificato per lo svolgimento di funzioni comunali sia per il livello dei servizi prestati ai propri cittadini;

Ritenuto opportuno, alla luce delle sopra citate considerazioni, proporre alla Regione Piemonte di individuazione il territorio della Comunità Montana Valle Stura quale ambito territoriale ottimale e omogeneo per lo svolgimento, in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali;

Ritenuto altresì che tale individuazione dell'ambito territoriale ottimale per le gestioni associate non pregiudica le scelte dei Comuni della Valle in merito alla istituzione di unioni o al ricorso a convenzioni di cui all'art. 16, comma 16, del D.L. 138/2011;

Visto l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122;

Visto l'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di proporre alla Regione Piemonte, per le motivazioni in premessa illustrate, di individuare il territorio della Comunità Montana Valle Stura quale ambito territoriale ottimale e omogeneo per lo svolgimento, in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali;

Si dà atto che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo politico, non sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GIRAUDO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAZZOLA Dr. Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. Reg. Pubbl.

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà/è stata esposta per 15 giorni consecutivi.

Li

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è esecutiva dalla data corrispondente al decimo giorno della pubblicazione all'albo, ai sensi del 3° c. art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Segretario Comunale

Si certifica che la su estesa deliberazione, avente carattere di urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° c. art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Segretario Comunale